



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA RISCOSSIONE E I TASSI D'INTERESSE DELLE IMPOSTE COMUNALI ANNO 2023

Il Municipio di Riviera, richiamati:

- l'art. 192 della Legge Organica Comunale (LOC); gli articoli 274 e seguenti della Legge Tributaria del 21 giugno 1994 (LT);
- il Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2023 del 7 dicembre 2022;

ordina:

Art. 1 - Principio

L'imposta comunale ordinaria diretta per l'anno 2023 è riscossa tramite il Centro Sistemi Informativi del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

Art. 2 - Modalità d'incasso

La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2023 ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione. La quarta rata è a conguaglio.

Art. 3 - Termini di pagamento

¹I termini di pagamento per le singole rate d'imposta ordinaria diretta sono così fissati:

- I rata: esigibile al 01.04.2023, termine pagamento 30.04.2023
- II rata: esigibile al 01.06.2023, termine pagamento 30.06.2023
- III rata: esigibile al 01.08.2023, termine pagamento 31.08.2023
- rata a conguaglio: a partire dal 2024, alla data di intimazione del conteggio.

²Sono riservate le scadenze speciali dell'articolo 240 capoverso 5 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (di seguito LT).

Art. 4 - Interessi remunerativi

Gli interessi remunerativi sulle eccedenze da restituire, sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulle restituzioni d'imposta sono conteggiati sulla base dei tassi fissati dagli articoli 2 e 3 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2023.

Art. 5 - Interessi di ritardo

¹Se l'ammontare delle imposte (rate di acconto e conguaglio) non è pagato entro i termini fissati è prelevato un interesse annuo sulla base dei tassi fissati dall'articolo 6 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2023.

²Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.

Art. 6 - Rinuncia al calcolo degli interessi

Interessi remunerativi e di ritardo fino a un importo di CHF 20.00 non sono conteggiati.

Art. 7 - Validità temporale dei tassi d'interesse

I tassi d'interesse di cui agli articoli 4 e 5 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2023. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Art. 8 - Acconto equo

¹Qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosti in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

²In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'articolo 5.

³ In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'articolo 4.

Art. 9 - Rimedi di diritto


Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

Art. 10 - Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023 e si applica nell'anno civile 2023 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

Per il Municipio

Il Sindaco:  A. Pellanda

Il Segretario:  P. Laube



Adottata con risoluzione municipale no. 47 del 16 gennaio 2023

Pubblicata agli albi comunali dal 19 gennaio al 17 febbraio 2023

Riviera. 17 gennaio 2023